



**COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Reg. Delib

Oggetto: Approvazione Aliquote e Tariffe Tributi Comunali - Anno 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MAGGIO** alle ore **21.00**, presso la **Sala Saoms** previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **Consiglio Comunale** in **sessione ordinaria** ed in **seduta pubblica** di **prima convocazione**.

Risultano:

Nr. Ord.		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	ERMANN0 PRUZZI	Sì	-	8	TIZIANA DE GIOVANNI	Sì	-
2	GIUSEPPE RASO	Sì	-	9	PATRIZIA PASOTTI	-	Sì
3	MICHELA CONTEGNI	Sì	-	10	DONATELLA PASTORE	Sì	-
4	ORIANNA PIZZUTO	Sì	-	11	SARA CEREGHINI	Sì	-
5	ALESSANDRO GHIA	Sì	-				
6	GIANCARLO PETRONE	-	Sì				
7	ANNALISA NAVICELLA	Sì	-		TOTALI	9	2

Sono altresì presenti gli Assessori non Consiglieri Comunali (Partecipanti senza diritto di voto):
Sig. Alessandro Gaiotti e dott.ssa Claudia Berutti

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Andrea Guazzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Ermanno Pruzzi** in qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: Approvazione Aliquote e Tariffe Tributi Comunali - Anno 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 (Tuel) il quale individua la programmazione come principio generale che guida la gestione dell'Ente e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio di previsione;
- l'art. 52 del D.lgs. 446 del 15.12.1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 53 c. 16 della L. 388/2000 come modificato dall'art. 27 c.8 della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento";
- l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il c. 757 dell'art 1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 impone l'obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 24-12-2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30-12-2021, che dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio di bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

CONSIDERATO che, nella gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2022 è stata pubblicata la Legge 15/2022, di conversione del D.L. 228/2021 ("Decreto Milleproroghe"), con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio per l'anno 2022, n. 234 del 30/12/2021 ed in particolare l'art. 1, comma 743, che testualmente recita: "Limitatamente all'anno 2022, l'Imu dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, passa dal 50% (come stabilito nel previgente testo dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020) al 37,50%";

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote Imu decorrenti dal 01.01.2022 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2021, tenuto conto dell'abolizione della Tasi (a decorrere dal 01.01.2020), e precisamente:

<u>Tipologia</u>	<u>Aliquota</u>
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 c.2 D.L. 201/2011 ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esente
Abitazione principale rientrante in una delle seguenti categorie A1, A8, A9 (Categorie di lusso) e relative pertinenze	5 ‰ (per mille)
Abitazione e pertinenza concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta di primo grado (secondo i dettami previsti dalla normativa in vigore) <u>Riduzione Prevista:</u> 50% della base imponibile	10,10 ‰ (per mille)
Altri Fabbricati	10,10 ‰ (per mille)
Immobili Merce	Esente
Terreni Agricoli	Esenti
Aree Fabbricabili	10,10 ‰ (per mille)
Unità appartenenti al gruppo catastale D	10,10 ‰ (per mille)
Fabbricati strumentali all'attività agricola (D10) e fabbricati rurali (requisito necessario)	1 ‰ (per mille)

PROPOSTO altresì per l'anno 2022, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTE:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

- il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24-05-2022 con cui veniva approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l'annualità 2022-2025;

RITENUTO necessario procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2022

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,32946	0,27675	0,60	458,22443	0,31427	86,40371
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,32946	0,32287	1,40	458,22443	0,31427	201,60867
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,32946	0,35582	1,80	458,22443	0,31427	259,21114
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,32946	0,38217	2,20	458,22443	0,31427	316,81362
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,32946	0,40853	2,90	458,22443	0,31427	417,61796
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,32946	0,42830	3,40	458,22443	0,31427	489,62105

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,10371	0,05289	4,20	0,04033	0,16939
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,10371	0,08297	6,55	0,04033	0,26416
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,10371	0,06534	5,20	0,04033	0,20972
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,10371	0,04460	3,55	0,04033	0,14317
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,10371	0,13793	10,93	0,04033	0,44081
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,10371	0,09438	7,49	0,04033	0,30207
107-Case di cura e riposo	1,00	0,10371	0,10371	8,19	0,04033	0,33030
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,10371	0,11719	9,30	0,04033	0,37507
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,10371	0,06015	4,78	0,04033	0,19278
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,10371	0,11512	9,12	0,04033	0,36781
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,10371	0,15764	12,45	0,04033	0,50211
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,10371	0,10786	8,50	0,04033	0,34281
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,10371	0,12030	9,48	0,04033	0,38233
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,10371	0,09438	7,50	0,04033	0,30248
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,10371	0,11304	8,92	0,04033	0,35974
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,10371	0,50196	39,67	0,04033	1,59989
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,10371	0,37750	29,82	0,04033	1,20264
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,10371	0,18253	14,43	0,04033	0,58196
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,10371	0,27068	21,41	0,04033	0,86347
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,44	0,10371	1,08273	49,72	0,04033	2,00521
121-Discoteche, night club	1,64	0,10371	0,17008	13,45	0,04033	0,54244

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del

30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO doversi stabilire le scadenze relative alla Tari 2022 come segue:

Scadenza Prima Rata (Acconto)	31.07.2022
Scadenza Seconda Rata (Acconto)	30.09.2022
Scadenza Terza Rata (Saldo)	02.12.2022

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, c. 4, D.lgs. 267/2000, espressi nella presente deliberazione:

PARERI FAVOREVOLI

Il Responsabile Servizi Finanziari-Tributi
Dott.ssa Claudia Berutti

Visto:

- il D.lgs. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (Tari);

Con voti favorevoli resi all'unanimità, essendo n. 9 i presenti n. 9 i votanti.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote Imu in premessa indicate, con efficacia dal 1° gennaio 2022;
- 3) di approvare le tariffe Tari e le relative scadenze di pagamento in premessa indicate;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle modalità e nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione;
- 5) di dichiarare ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000;

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Torrazza Coste il giorno 06-06-2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Torrazza Coste, 06-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Torrazza Coste, 06-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il è decorso il termine di cui all'art. 134 c.3 del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Torrazza Coste,

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI TORRAZZA COSTE

TARI

METODO

NORMALIZZATO

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2022

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

1) DEFINIZIONI

Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:

- $\sum TVa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;
- $\sum TFa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a \exp - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,a/r$$

dove:

- $CRTa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTSa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTRa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CRDa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $COITV,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $ARCONAI,a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$;

- $RCTV,a$ è la componente a congruaggio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a congruaggio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a \exp + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

dove:

- $CSLa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $COITF,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $RCTF, a$ è la componente a congruaggio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a congruaggio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 863.100,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE	1.155	% Calcolata	% Corretta
Numero UtENZE domestiche	1.049	90,82	92,31
Numero UtENZE non domestiche	106	9,18	7,69

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	4,20	2.008,00	8.433,60
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	6,55	0,00	0,00
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	5,20	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	3,55	5.682,00	20.171,10
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	10,93	0,00	0,00
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	7,49	0,00	0,00
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	8,19	859,00	7.035,21
108	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	9,30	3.755,00	34.921,50
109	Banche ed istituti di credito	365	4,50	4,78	4,78	91,00	434,98
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	9,12	4.970,00	45.326,40
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	12,45	48,00	597,60
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	8,50	318,00	2.703,00
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	9,48	5.238,00	49.656,24
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	7,50	10.338,00	77.535,00
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	8,92	8.485,00	75.686,20
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	39,67	327,00	12.972,09
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	29,82	223,00	6.649,86
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	14,43	169,00	2.438,67
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	21,41	0,00	0,00
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	13,45	300,00	4.035,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: **348.596,45**

Aumento UtENZE Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi **Irnd** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$Irnd = \text{Somatoria Stot} * Kc / Q_{\text{tot.rifiuti}} * 100$

348.596,45 / 863.100,00 * 100 =

% Calcolata

40,39

% Corretta

7,69

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)

863.100,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)

348.596,45

QTA rifiuti DOMESTICI (kg)

514.503,55

3) COSTI

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

COSTI FISSI	Imponibile	Iva
CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio	0,00	0,00
CC: costi comuni	54.875,00	0,00
CK: costi di capitale	0,00	0,00
COL: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Fissa)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
TOTALE COSTI FISSI		54.875,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

COSTI VARIABILI	Imponibile	Iva
CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	0,00	0,00
CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani	175.161,00	0,00
CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani	0,00	0,00
CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	0,00	0,00
COL: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti	0,00	0,00
ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Variabile)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
TOTALE COSTI VARIABILI		175.161,00

TOTALE COSTI

(Costi Fissi + Costi Variabili)

230.036,00

3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI FISSI	54.875,00	% Calcolata	% Corretta
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	50.655,11	90,82	92,31
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	4.219,89	9,18	7,69

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI	175.161,00	% Calcolata	% Corretta
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	161.691,12	59,61	92,31
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	13.469,88	40,39	7,69

4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

► **PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeff. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

► **PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m²) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m² che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
SGRAVIO TOTALE	100,00	100,00
COMPOSTAGGIO	0,00	8,00
CASA RIPOSO	0,00	100,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
Utenza domestica (1 componente)	SGRAVIO TOTALE	9.170,00	70
	COMPOSTAGGIO	102,00	1
	CASA RIPOSO	360,00	2
Utenza domestica (2 componenti)	SGRAVIO TOTALE	634,00	1
Utenza domestica (4 componenti)	SGRAVIO TOTALE	62,00	
Utenza domestica (5 componenti)	COMPOSTAGGIO	236,00	1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
Attività industriali con capannoni di produzione	SGRAVIO TOTALE	1.946,00	1.946,00

5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	89.876,00	592	80.706,00	519,92
Utenza domestica (2 componenti)	34.288,00	201	33.654,00	200,00
Utenza domestica (3 componenti)	24.429,50	138	24.429,50	138,00
Utenza domestica (4 componenti)	17.654,00	90	17.592,00	90,00
Utenza domestica (5 componenti)	4.189,00	21	4.189,00	20,92
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	765,00	7	765,00	7,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.008,00	2.008,00	2.008,00
102-Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
103-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	5.682,00	5.682,00	5.682,00
105-Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
106-Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
107-Case di cura e riposo	859,00	859,00	859,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	3.755,00	3.755,00	3.755,00
109-Banche ed istituti di credito	91,00	91,00	91,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4.970,00	4.970,00	4.970,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	48,00	48,00	48,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	318,00	318,00	318,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5.238,00	5.238,00	5.238,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	10.338,00	8.392,00	8.392,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	8.485,00	8.485,00	8.485,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	327,00	327,00	327,00
117-Bar, caffè, pasticceria	223,00	223,00	223,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	169,00	169,00	169,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
121-Discoteche, night club	300,00	300,00	300,00

6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	80.706,00	0,84	0,84	67.793,04	0,27675	22.335,39
Utenza domestica (2 componenti)	33.654,00	0,98	0,98	32.980,92	0,32287	10.865,87
Utenza domestica (3 componenti)	24.429,50	1,08	1,08	26.383,86	0,35582	8.692,50
Utenza domestica (4 componenti)	17.592,00	1,16	1,16	20.406,72	0,38217	6.723,13
Utenza domestica (5 componenti)	4.189,00	1,24	1,24	5.194,36	0,40853	1.711,33
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	765,00	1,30	1,30	994,50	0,42830	327,65
				153.753,40		50.655,87

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
50.655,11	/	153.753,40	=	0,32946

6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib. ut. domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare correte da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Sommatoria di } (N(n) * K_b(n))$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	519,92	0,60	1,00	0,60	311,95	86,40371	44.923,02
Utenza domestica (2 componenti)	200,00	1,40	1,80	1,40	280,00	201,60867	40.321,73
Utenza domestica (3 componenti)	138,00	1,80	2,30	1,80	248,40	259,21114	35.771,14
Utenza domestica (4 componenti)	90,00	2,20	3,00	2,20	198,00	316,81362	28.513,23
Utenza domestica (5 componenti)	20,92	2,90	3,60	2,90	60,67	417,61796	8.736,57
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	7,00	3,40	4,10	3,40	23,80	489,62105	3.427,35
					1.122,82		161.693,04

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Quv (Kg)
514.503,55	/	1.122,82	=	458,22443

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
161.691,12	/	514.503,55	=	0,31427

7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m²) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m²) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m² determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / SommatoriaSap * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m ²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51	2.008,00	1.024,08	0,05289	106,20
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,80	0,00	0,00	0,08297	0,00
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,63	0,00	0,00	0,06534	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,43	5.682,00	2.443,26	0,04460	253,42
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,33	0,00	0,00	0,13793	0,00
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,91	0,00	0,00	0,09438	0,00
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	1,00	859,00	859,00	0,10371	89,09
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,13	3.755,00	4.243,15	0,11719	440,05
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,58	91,00	52,78	0,06015	5,47
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,11	4.970,00	5.516,70	0,11512	572,15
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,52	48,00	72,96	0,15764	7,57
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	1,04	318,00	330,72	0,10786	34,30
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,16	5.238,00	6.076,08	0,12030	630,13
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,91	8.392,00	7.636,72	0,09438	792,04
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09	8.485,00	9.248,65	0,11304	959,14
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	327,00	1.582,68	0,50196	164,14
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	223,00	811,72	0,37750	84,18
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	169,00	297,44	0,18253	30,85
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,61	0,00	0,00	0,27068	0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	10,44	0,00	0,00	1,08273	0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,64	300,00	492,00	0,17008	51,02
					40.687,94		4.219,75

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc				Qapf (€/m²)
4.219,89	/	40.687,94	=	0,10371

7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	4,20	2.008,00	8.433,60	0,16939	340,14
102-Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,55	0,00	0,00	0,26416	0,00
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	5,20	0,00	0,00	0,20972	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	3,55	5.682,00	20.171,10	0,14317	813,49
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	10,93	0,00	0,00	0,44081	0,00
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,49	0,00	0,00	0,30207	0,00
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,19	859,00	7.035,21	0,33030	283,73
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	9,30	3.755,00	34.921,50	0,37507	1.408,39
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,78	91,00	434,98	0,19278	17,54
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	9,12	4.970,00	45.326,40	0,36781	1.828,02
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	12,45	48,00	597,60	0,50211	24,10
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	8,50	318,00	2.703,00	0,34281	109,01
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	9,48	5.238,00	49.656,24	0,38233	2.002,64
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	7,50	8.392,00	62.940,00	0,30248	2.538,41
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	8,92	8.485,00	75.686,20	0,35974	3.052,39
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	39,67	327,00	12.972,09	1,59989	523,16
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,82	223,00	6.649,86	1,20264	268,19
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43	169,00	2.438,67	0,58196	98,35
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	21,41	0,00	0,00	0,86347	0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00	2,00521	0,00
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	13,45	300,00	4.035,00	0,54244	162,73
					334.001,45		13.470,29

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.				CU (€/Kg)
13.469,88	/	334.001,45	=	0,04033

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,32946	0,27675	0,60	458,22443	0,31427	86,40371
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,32946	0,32287	1,40	458,22443	0,31427	201,60867
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,32946	0,35582	1,80	458,22443	0,31427	259,21114
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,32946	0,38217	2,20	458,22443	0,31427	316,81362
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,32946	0,40853	2,90	458,22443	0,31427	417,61796
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,32946	0,42830	3,40	458,22443	0,31427	489,62105

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,10371	0,05289	4,20	0,04033	0,16939
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,10371	0,08297	6,55	0,04033	0,26416
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,10371	0,06534	5,20	0,04033	0,20972
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,10371	0,04460	3,55	0,04033	0,14317
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,10371	0,13793	10,93	0,04033	0,44081
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,10371	0,09438	7,49	0,04033	0,30207
107-Case di cura e riposo	1,00	0,10371	0,10371	8,19	0,04033	0,33030
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,10371	0,11719	9,30	0,04033	0,37507
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,10371	0,06015	4,78	0,04033	0,19278
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,10371	0,11512	9,12	0,04033	0,36781
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,10371	0,15764	12,45	0,04033	0,50211
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,10371	0,10786	8,50	0,04033	0,34281
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,10371	0,12030	9,48	0,04033	0,38233
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,10371	0,09438	7,50	0,04033	0,30248
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,10371	0,11304	8,92	0,04033	0,35974
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,10371	0,50196	39,67	0,04033	1,59989
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,10371	0,37750	29,82	0,04033	1,20264
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,10371	0,18253	14,43	0,04033	0,58196
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,10371	0,27068	21,41	0,04033	0,86347
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,44	0,10371	1,08273	49,72	0,04033	2,00521
121-Discoteche, night club	1,64	0,10371	0,17008	13,45	0,04033	0,54244

9) PIANO FINANZIARIO

COSTI	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	50.655,11	161.691,12	212.346,23
ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.219,89	13.469,88	17.689,77
TOTALE COSTI	54.875,00	175.161,00	230.036,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	22.335,39	44.923,02	67.258,41
Utenza domestica (2 componenti)	10.865,87	40.321,73	51.187,60
Utenza domestica (3 componenti)	8.692,50	35.771,14	44.463,64
Utenza domestica (4 componenti)	6.723,13	28.513,23	35.236,36
Utenza domestica (5 componenti)	1.711,33	8.736,57	10.447,90
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	327,65	3.427,35	3.755,00
Totale	50.655,87	161.693,04	212.348,91

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	106,20	340,14	446,34
Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	253,42	813,49	1.066,91
Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
Case di cura e riposo	89,09	283,73	372,82
Uffici, agenzie, studi professionali	440,05	1.408,39	1.848,44
Banche ed istituti di credito	5,47	17,54	23,01
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	572,15	1.828,02	2.400,17
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,57	24,10	31,67
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	34,30	109,01	143,31
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	630,13	2.002,64	2.632,77
Attività industriali con capannoni di produzione	792,04	2.538,41	3.330,45
Attività artigianali di produzione beni specifici	959,14	3.052,39	4.011,53
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	164,14	523,16	687,30
Bar, caffè, pasticceria	84,18	268,19	352,37
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30,85	98,35	129,20
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	51,02	162,73	213,75
Totale	4.219,75	13.470,29	17.690,04

TOTALE ENTRATE	54.875,62	175.163,33	230.038,95
-----------------------	------------------	-------------------	-------------------

COPERTURA COSTI: 100,00%